

# STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 5/2004

Roma, 2 aprile 2004

**Oggetto:** INAIL - Collaborazioni a progetto

**SOMMARIO:** 1. - LE COLLABORAZIONI A PROGETTO 2. - L'OBBLIGO ASSICURATIVO  
3. - GLI ADEMPIMENTI

# STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare, desideriamo informarVi delle principali novità, per le società di capitali contenute nella Circolare dell'Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) del 18 marzo 2004 n. 22, con la quale sono state fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi assicurativi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

## 1. - LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Per effetto del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta legge Biagi) le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative vengono ridisegnate e assumono la natura di lavoro a progetto.

In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 1, D.Lgs n. 276/2003, i “nuovi” rapporti di collaborazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti, senza vincolo di subordinazione, dal collaboratore in funzione del raggiungimento di un risultato specifico.

Per gli ulteriori approfondimenti relativi alla disciplina giuridica delle collaborazioni a progetto si rimanda alla nostra circolare n. 2 del 14 febbraio 2004.

## 2. - L'OBBLIGO ASSICURATIVO

Con la circolare 18 marzo 2004, n. 22 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro sono state fornite delle interpretazioni con riguardo agli obblighi assicurativi derivanti dai rapporti di lavoro instaurati con contratti di collaborazione a progetto.

In tale contesto si afferma che è fatto obbligo di assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche i lavoratori assunti con contratti di collaborazione a progetto.

In particolare, è chiarito che l'assicurazione in questione è prevista per tutti i rapporti di lavoro inquadrabili nell'area dei parasubordinati, come individuati dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè “...*rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati con retribuzione periodica prestabilita...*”.

Nell'ambito di tale area di parasubordinazione rientrano non solo i lavoratori a progetto, ma anche determinati soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle collaborazioni a progetto e precisamente:

## STUDIO TRIBUTARIO CELLI

- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i membri di comitati e commissioni;
- i collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Restano, invece, escluse dall'obbligo assicurativo:

- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano inquadrabili dal punto di vista fiscale fra i redditi diversi;
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi;
- le attività di lavoro autonomo occasionale.

### 3. - GLI ADEMPIMENTI

Con riguardo agli adempimenti da porre in essere, nella circolare in commento si chiarisce che il committente (datore di lavoro) è tenuto ad effettuare la denuncia nominativa del lavoratore.

La denuncia nominativa consiste nella comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore (e del committente), della misura del compenso pattuito, della durata del rapporto di lavoro e deve essere effettuata:

- contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro;
- decorsi 30 giorni dal verificarsi dell'evento che determina una differente intensità del rischio di infortuni e/o malattie professionali;
- decorsi 30 giorni dal verificarsi dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Relativamente alle modalità di denuncia, il datore di lavoro può assolvere a tale obbligo:

- recandosi in qualsiasi sede dell'INAIL compilando un apposito modulo;
- telefonando al call center dell'INAIL;
- tramite posta elettronica;
- tramite posta ordinaria;
- tramite fax;
- tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria.

Il committente dovrà, inoltre, entro le scadenze di legge, pagare integralmente (vi è la possibilità di rateizzazione) il premio assicurativo che graverà per i 2/3 a carico dello stesso e per 1/3 a carico del lavoratore.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli